

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2377)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4234)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 dicembre 1962*

Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta di identità vistata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è titolo valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali ».